

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

34618-21

~~Udienza in camera di consiglio~~ ^{PUBBLICA}
del 08.07.2021
Sentenza n. 1640
Reg. gen. n. 37620/2020

composta dai signori:
dott. Sergio Di Paola Presidente
dott. Giuseppe Coscioni Consigliere
dott. Giuseppe Sgadari Consigliere est.
dott. Sandra Recchione Consigliere
dott. Andrea Antonio Salemme Consigliere
ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del
~~presente provvedimento~~
~~omettere le generalità e~~
~~gli altri dati~~ identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

CANCELLIERE
Claudia Pisanelli

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 07/10/2020 della Corte di Appello di Milano,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe
Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha
chiesto l'annullamento senza rinvio con eliminazione della pena della
multa, rigetto nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede
di rinvio della Corte di cassazione, ha confermato la dichiarazione di
penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con

h

sentenza in data 15 dicembre 2016 dal Tribunale di Milano e, qualificato il fatto ai sensi dell'articolo 570 bis codice penale, ha rideterminato la pena nella misura di giorni ventisei di reclusione ed euro 140,00 di multa, condannando l'imputato al risarcimento dei danni a favore della parte civile e alla rifusione delle spese legali da questa sostenute anche nel giudizio di rinvio.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione dell'articolo 570 bis e dell'articolo 570 codice penale laddove la sentenza ha disposto congiuntamente la pena della reclusione e della multa quando le due tipologie di pena sono previste in via alternativa dalla lettera delle citate disposizioni normative.

2.2. Vizio di motivazione circa la rideterminazione della pena e violazione del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione all'atto dell'annullamento con rinvio nella parte in cui ha disposto l'obbligo di rideterminazione della pena in misura proporzionale all'effettivo periodo di consumazione del reato. La Corte territoriale, riconoscendo che la condotta illecita risulta cessata a far data dall'11 giugno 2015, avrebbe operato un rinvio solo apparente all'effettiva estensione della condotta ai fini del trattamento sanzionatorio, con conseguente necessità di una nuova valutazione dell'istanza di conversione.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte liquidato le spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Quanto al primo motivo, va ricordato che nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 570-bis cod. pen. - il quale ha integralmente sostituito il disposto dell'art. 12-sexies^{l. 898/1970}, conservandone il trattamento sanzionatorio - il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 cod. pen., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione (Sez. 6, n. 33165 del 03/11/2020, P., Rv. 279923 che conferma il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 23866 del 2013, S.).

Ne consegue che la pena andava stabilita in modo alternativo scegliendone anche la tipologia, circostanza che non può dedursi dalla motivazione della sentenza, anche in relazione al secondo motivo di ricorso, stante il generico richiamo all'art. 133 cod. pen., che non chiarisce il riferimento alla pena detentiva od a quella pecuniaria, anche tenuto conto delle altre circostanze in ordine alla limitazione del tempus commissi delicti riveniente dalle pronunce dei gradi precedenti di giudizio.

La sentenza impugnata, pertanto, è meritevole di annullamento con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello provvederà a rideterminare adeguandosi a quanto fin qui precisato ed esercitando motivatamente i suoi poteri di giudice del merito.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, fondato per le ragioni esplicitate con riguardo al primo motivo, con assorbimento di ogni altra valutazione, demandata al giudice del rinvio, anche con riguardo alla richiesta di conversione della (eventuale) pena detentiva che dovesse stabilirsi in pena pecuniaria.

1.3. Anche il terzo motivo è fondato.

Il giudizio di rinvio era limitato esclusivamente ad una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e non della responsabilità del ricorrente, sicché la parte civile non aveva alcun interesse a parteciparvi ed alla stessa non potevano essere liquidate le relative spese, che devono in questa sede essere eliminate.

In proposito, si ricordi il principio di diritto secondo cui, qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena) (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514 e precedenti conformi).

P.Q.M.

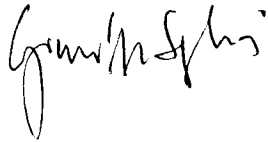
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condanna alle spese del giudizio di rinvio in favore della parte civile,

che elimina, nonché quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.07.2021.

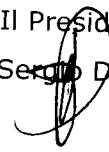
Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari



Il Presidente

Sergio Di Paola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11 7 SET. 2021



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

